



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2316/2025

Oggetto: SOCIETÀ A.O.C. - ANTIPOLLUTION OPERATIVE CENTER S.R.L. - PONTE PALEOCAPA - CALATA OLI MINERALI - GENOVA-PORTO (GE). AGGIORNAMENTO D'UFFICIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE ADIBITA ALLA RACCOLTA, DEPOSITO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART.29-TER E DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I..

In data 25/08/2025 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

la D.C.M. n. 17 del 26/05/2021 riguardante il "Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27/11/2024 con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2025-2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti

la DIR 2010/75/Ue del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

la Decisione della Commissione 2018/1147/UE (Adozione conclusioni BAT per le attività di trattamento dei rifiuti – Direttiva 2010/75/UE);

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la Parte Seconda – Titolo III-bis, "L'autorizzazione integrata ambientale" e, in particolare, III, IV e V;

il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante il recepimento della Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n. 58 avente ad oggetto “Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la Legge Regionale 06.06.2017, “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”, che all'art. 18 individua nelle Province e nella Città Metropolitana le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n. 953 avente ad oggetto “D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n. 893 del 31.10.2018”;

Premesso che

l'attività che la Società A.O.C. S.r.l. svolge presso l'installazione di Calata Oli Minerali in Genova-Porto consiste nella raccolta, deposito, trattamento dei rifiuti liquidi consistenti in acque prevalentemente oleose (sentina e simili) prodotti principalmente da imbarcazioni e/o attività simili e nel recupero della frazione oleosa contenuta negli stessi;

L'Azienda rientra nel gruppo dei complessi IPPC per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso stoccaggio D15 e successivo trattamento D9, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 5.1 dell'allegato VIII del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

con A.D. n. 1398 del 22.06.2022 era stata riesaminata la previgente autorizzazione integrata ambientale in capo alla Società A.O.C. S.r.l. e quindi rinnovata sino al 21/06/2034, ai sensi degli artt.29-octies, comma 2, lett. b e 29-nonies del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed anche alla luce di quanto previsto dalla Decisione della Commissione 2018/1147/UE (Adozione conclusioni BAT per le attività di trattamento dei rifiuti – Direttiva 2010/75/UE) con verifica dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili presso l'installazione sita in Calata Oli Minerali;

con A.D. n. 2325 del 13.10.2023 è stato approvato il progetto di aumento della capacità operativa complessiva e l'introduzione di nuovi impianti e processi operativi presso l'installazione sita in Calata Oli Minerali al fine di assorbire le attività effettuate dal ramo ambientale della società Giuseppe Santoro S.r.l.;

con successivo A.D. n. 954 del 04.04.2024 è stato, tra le altre cose, approvato lo spostamento sull'adiacente banchina del trituratore (M20) che opera una riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti in area esterna al capannone. Le attività di pre-triturazione svolte sulla banchina non hanno determinato alcun aumento o modifica della potenzialità di trattamento, né della capacità istantanea massima di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi rispetto a quanto già autorizzato. Il sopracitato Atto regola nel dettaglio le operazioni di triturazione rifiuti in



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

banchina e si fanno salve le prescrizioni che sono state impartite;

Dato atto che

nel corso del sopralluogo effettuato da parte di personale di Città metropolitana di Genova presso l'installazione A.O.C. S.r.l. in data 18/06/2025 (finalizzato a verificare la conformità progettuale dei lavori di predisposizione dello spostamento in banchina del trituratore mobile DOPPSTADT 3060 e delle zone di stoccaggio rifiuti ad esso collegate) è emersa la necessità di procedere ad una sigillatura tra il fondo dei blocchi di delimitazione delle aree fronte mare e la pavimentazione delle baie di carico-scarico rifiuti connessi alla piattaforma esterna di triturazione al fine di prevenire che i dilavamenti dell'area operativa possano confluire in mare invece che nell'esistente rete di raccolta acque meteoriche;

con nota assunta al protocollo n. 36950 del 19/06/2025 la Società ha comunicato l'avvenuta realizzazione dell'intervento di sigillatura, inviando documentazione fotografica;

Tenuto conto che

- l'intera superficie dell'area esterna M17 è impermeabilizzata e dotata di sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e delle acque reflue di lavaggio derivanti dalle operazioni di pulizia delle aree;
- l'attività di riduzione volumetrica effettuata sull'area M17 sarà effettuata all'interno dei box realizzati mediante il posizionamento di ecoblock, a suddividere e contenere i cumuli di rifiuti all'interno delle aree di lavoro, costituendo altresì una barriera fisica tra la zona operativa e lo specchio acque;
- la barriera fisica con ecoblock deve garantire che le acque di dilavamento non confluiscano in mare, ma unicamente alla rete di raccolta esistente, deputata a tal scopo

Considerato che la sigillatura dovrà essere mantenuta in buone condizioni nel tempo e che tale aspetto non è regolato dall'attuale autorizzazione, si è ritenuto necessario procedere all'avvio di un procedimento d'ufficio per integrare l'A.I.A. con opportune prescrizioni al riguardo;

Vista la nota della Città Metropolitana n. 38047 del 25/06/2025 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento d'ufficio per integrare l'AIA, ex L. 241/90 ss.mm.ii. e art.29-ter del Titolo III-bis della parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e che con la suddetta nota di avvio del procedimento sono stati inoltre forniti:

- 1) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 2) il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento d'ufficio;
- 3) esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- 4) il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;

Ritenuto che l'Autorità competente possa adottare le opportune prescrizioni ritenute necessarie al fine di perseguire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, gli opportuni requisiti di controllo di tutte le emissioni, non solo sulle conclusioni sulle BAT applicabili ma anche sulle disposizioni della vigente normativa in materia ambientale, nonché ulteriori condizioni specifiche giudicate opportune;

Considerato tutto quanto sopra rappresentato si ritiene di dover integrare l'AIA rilasciata con A.D. n. 1398 del 22.06.2022 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Vista la relazione tecnica istruttoria del 22/08/2025, predisposta dal Responsabile di procedimento agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con n. 50543 del 22/08/2025;

Dato atto

che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

che per tale atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Considerato che il presente atto deve essere pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 1 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

DISPONE

- A.** l'integrazione delle prescrizioni gestionali contenute nella "Sezione acque" dell'AIA rilasciata con A.D. n. 1398 del 22.06.2022, successivamente modificato con A.D. n. 2325/2023 e A.D. n. 493/2024 e A.D. n. 954/2025, relativamente all'impianto di triturazione in banchina di alcune tipologie di rifiuti, presso l'installazione ubicata in Calata Oli Minerali nel porto di Genova e gestita dalla Società A.O.C. S.r.l., come di seguito riportato:
- 38) La sigillatura degli ecoblock posti come barriera fronte mare dovrà essere mantenuta nel tempo a garanzia della sua efficacia rispetto alla tutela del mare adiacente alla banchina su cui viene effettuata la triturazione dei rifiuti.
 - 39) La "Procedura di gestione incidenti e sversamenti a mare IO GES-22 rev. 1 del 31.01.2025" dovrà essere aggiornata con quanto prescritto dal presente Atto, oltre che



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

coordinata in ogni sua parte con il SGA aziendale (BAT 1 e BAT 2) , osservando i contenuti della decisione 1147/2018/UE e, in particolare le BAT 5, 6 e 21.

Altresì

DISPONE

- B.** di fare salvo quanto non espressamente modificato dal presente atto e contenuto nell'Atto dir.^{le} n. A.D. n. 1398 del 22.06.2022, successivamente modificato con A.D. n. 2325/2023, A.D. n. 493/2024 e A.D. n. 954/2024, ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione, nonché tutti gli obblighi disposti per legge ed applicabili al caso;

Infine,

DISPONE

- C.** di pubblicare il presente Atto nella Sezione Autorizzazioni del Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al link <https://ambiente.cittametropolitana.genova.it/it> ;
- D.** di trasmettere il presente Atto alla A.O.C. S.r.l.
- E.** di trasmettere il presente Atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:
- alla Regione Liguria
 - al Comune di Genova
 - all'ARPAL
 - all'Autorità di sistema portuale del mar Ligure Occidentale
 - Alla Capitaneria di Porto di Genova
 - alla ASL 3
 - all'Albo regionale dei gestori ambientali
 - all'ISPRA

RICORDA

che la A.O.C S.r.l. dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

che qualora la Società intendesse procedere ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento dovrà essere inviata alla Città Metropolitana di Genova preventiva descrizione degli interventi;

Per quanto non previsto dal presente Atto relativamente ai diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia ambientale.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti per legge ed applicabili al caso.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento d'ufficio durato 61 giorni (al 25/08/2025) e avviato il 25/06/2025;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

**Sottoscritta dal Direttore
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**